

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **306/1984** (ECLI:IT:COST:1984:306)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Udienza Pubblica del **27/11/1984**; Decisione del **20/12/1984**

Deposito del **28/12/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14824**

Atti decisi:

N. 306

ORDINANZA 20 DICEMBRE 1984

Deposito in cancelleria: 28 dicembre 1984.

Pres. ELIA - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro. Misure alternative alla carcerazione preventiva), e dell'art. 502 del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 16 dicembre 1983 dal

Tribunale per i minorenni di Roma nei procedimenti penali a carico di Radulovic Soia e Hrustic Rascia ed altro, iscritte ai nn. 347 e 348 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 238 e 252 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Rilevato che il Tribunale per i minorenni di Roma, con due ordinanze di identico contenuto pronunciate il 16 novembre 1983, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e 502 c.p.p. "nella parte in cui consentono la conclusione del procedimento instaurato con rito direttissimo, prima della pronuncia del Tribunale, competente ai sensi della Legge 12 agosto 1982, n. 532, in ordine alla richiesta di riesame del provvedimento restrittivo della libertà personale";

e che in entrambi i giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, è intervenuta la legge 28 luglio 1984, n. 398 (Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria), il cui art. 19 ha sostituito, integralmente il testo dell'art. 263-bis cod. proc. pen., fondamentale in ordine al riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, eliminando dal primo comma le parole "emessi nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio";

e che, di conseguenza, appare opportuno che il giudice a quo valuti l'eventuale incidenza del nuovo assetto normativo (v., analogamente, l'ordinanza n. 305 del 1984) sulla proposta questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.